



COMUNE DI MIRA

CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

Copia Conforme

N° 7 Registro Delibere

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO	Approvazione aliquote e detrazioni dell'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui alla Legge 160 del 27/12/2019 per l'anno 2020
---------	---

Oggi **venticinque** del mese di **maggio** dell'anno **duemilaventi** alle ore 19:00, **in modalità videoconferenza** si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla trattazione dell'argomento risultano:

	Presente/Assente		Presente/Assente
Dori Marco	Presente	Tessari Silvia	Presente
Stocco Giancarlo	Presente	Frezza Dario	Presente
Muraro Morena	Presente	Marchetto Alberto	Presente
Volpato Francesco	Presente	Lucarda Paolo	Presente
Martin Riccardo	Presente	Corò Maurizio	Presente
Bobbo Luciana	Presente	Deppieri Stefano	Assente
Niero Stefano	Presente	Benato Elisa	Presente
Bisson Daniele	Assente	Pieran Michele	Presente
Pesce Albino	Presente	Cervi Sabrina	Presente
Ardolino Giuseppe	Presente	Vivian Lavina	Presente
Favero Valentina	Presente	Marcato Marta	Assente
Zapparoli Giorgio	Presente	Gatto Pamela	Assente
Lorenzin Stefano	Presente		

Presenti 21 Assenti 4

Partecipa alla seduta da remoto, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il Segretario Generale Piras Guido.

Il Sig. Zapparoli Giorgio nella sua qualità di Presidente, richiamate le disposizioni in merito ai criteri di funzionamento delle sedute di Consiglio Comunale, in modalità a distanza, ai sensi dell'art. 73 comma 1) del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, constatato legale il numero degli intervenuti da remoto, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

OGGETTO	Approvazione aliquote e detrazioni dell'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui alla Legge 160 del 27/12/2019 per l'anno 2020
----------------	---

IL CONSIGLIO COMUNALE

Acquisiti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 in merito alla regolarità tecnica e contabile;

ATTESO che con deliberazione di C.C. n. 61 del 20/12/2019 e deliberazione di C.C. n. 62 del 20/12/2019 erano state approvate, in sede di approvazione del bilancio di previsione 2020-22, le aliquote e detrazioni per l'anno 2020 rispettivamente dei tributi IMU e TASI di cui all'art. 13 del D.L. n. 201/2011 e agli artt. 8 e 9 del D.Lgs. n. 23/2011 (IMU) e della Legge 147/2013 (TASI);

VISTO che successivamente all'approvazione suddetta è stata approvata dal Parlamento Italiano la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020), la quale ha previsto l'abrogazione a partire dal 1/1/2020 dell'Imposta unica comunale (IUC) nelle sue componenti relative all'Imposta municipale propria (IMU) ed al Tributo sui servizi indivisibili (TASI), e l'unificazione delle due imposte nella nuova IMU, restando, invece, confermate le disposizioni relative alla Tassa sui rifiuti (TARI);

CONSIDERATO dunque che le sopra richiamate deliberazioni consiliari riferite all'IMU e alla TASI devono ritenersi inesistenti alla luce dell'abrogazione di detti prelievi;

PRESO ATTO che ad opera dell'art. 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la "nuova" IMU a decorrere dal 1 gennaio 2020;

CONSIDERATO che il citato articolo 1, al comma 738, prevede ad abrogare la TASI, le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della "nuova" IMU;

PRESO ATTO che i presupposti della "nuova" IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;

VERIFICATO che la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

RILEVATO che, ai sensi della sopraddetta norma, l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le loro pertinenze;

VERIFICATO che, ai sensi del comma 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU;

RILEVATO che il comma 744 conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del 7,6 per mille, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo "D", ad eccezione dei "D/10", riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, in replica a quanto applicato con la vecchia IMU;

PRESO ATTO che l'aliquota base è stabilita nella misura dello 0,86%, ad eccezione di quella relativa agli immobili accatastati nel gruppo "D", che resta pari allo 0,76%;

CONSIDERATO che il Comune può modulare le aliquote aumentandole fino all' 1,06%, che può raggiungere il valore dell' 1,14% per i Comuni che avevano applicato la maggiorazione TASI, con possibilità di ridurle fino all'azzeramento;

VISTO il comma 748, che fissa l' aliquota di base per l'abitazione principale, inclusa nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante apposita deliberazione del consiglio comunale;

VISTO il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all' articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i Comuni di ridurla fino all'azzeramento;

VISTO il comma 751, che riporta l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, indicata nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i Comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;

CONSIDERATO che i predetti fabbricati saranno assoggettati all' imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;

VISTO il comma 752, che consente ai Comuni di modificare l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all' 1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;

VISTO il comma 753, che indica l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, nella misura di base dello 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, prevedendo la facoltà per i Comuni, mediante deliberazione del consiglio comunale, di aumentarla fino all' 1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

VISTO il comma 754, che stabilisce che l' aliquota base per gli immobili diversi dall' abitazione principale e diversi da quelli indicati nei precedenti punti, è pari allo 0,86 per cento, fornendo ai Comuni la possibilità, con deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all' 1,06 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;

VISTO il comma 755, che disciplina l'aliquota degli immobili non esentati, ai sensi dei commi da 10 a 26 dell' art. 1, della Legge n. 208/2015, per i quali i Comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell' 1,06 per cento di cui al comma 754, fino all' 1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui al comma 677, dell'art. 1, della Legge n. 147/2013, nella stessa misura già applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019, alle condizioni di cui al comma 28 dell'art. 1 della Legge n. 208/2015;

CONSIDERATO che per le fattispecie di cui al precedente capoverso i Comuni, negli anni successivi, possono solo ridurre la maggiorazione, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

VISTO il comma 756 che dispone, a decorrere dall' anno 2021, che i comuni, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote di cui ai precedenti punti, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

RILEVATO che, ai sensi del comma 757, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all' applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle aliquote;

PRESO ATTO che la Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020 ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà a decorrere per l'anno d'imposta 2021;

RIMARCATO che il prospetto delle aliquote IMU di cui al citato comma 757 formerà, a decorrere dal 2021, parte integrante della delibera con cui vengono approvate le aliquote dell'imposta comunale;

ATTESO che, ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purchè siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

RILEVATO che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell' apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

EVIDENZIATO che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente, ad eccezione dell' anno 2020, per il quale l'assenza di pubblicazione comporta l'applicazione delle aliquote della nuova IMU nella misura "base";

RILEVATO che il comma 777 ha ripristinato la potestà regolamentare già riconosciuta in vigore di I.C.I.;

CONSIDERATO che la potestà regolamentare sopra citata può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 1, che recita: *"Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;

VISTO che con deliberazione di C.C. nr. 6 del 25/05/2020 è stato approvato il *Regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.)* istituita con Legge n. 160 del 27/12/2019;

ATTESO che con deliberazione di G.C.26 del 21/2/2020 si è provveduto alla designazione del Funzionario Responsabile per le connesse attività organizzative e gestionali della nuova imposta I.M.U. (Imposta Municipale Propria) di cui alla Legge n. 160 del 30/12/2019 e per le attività di reclamo e mediazione riferite alla medesima imposta;

CONSIDERATO indispensabile provvedere alla determinazione delle aliquote IMU per l'anno 2020;

RITENUTO stabilire per l'anno 2020 le aliquote e detrazioni del tributo IMU di cui alla Legge 160/2019 in modo da garantire un gettito d'imposta in grado di preservare gli equilibri di bilancio stante la volontà dell'Amministrazione di mantenere un soddisfacente standard qualitativo dei servizi erogati dall'Ente;

RILEVATO che:

- il comma 169 dell'articolo 1 della Legge 296/06 e s.m.i. prevede che: "gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione";
- il comma 779 dell' articolo 1 della Legge 160/2019 prevede che per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno 2020
- ai sensi dell' art. 193, comma 3, del D.Lgs. 267/00, così come novellato dall'art. 1, comma 444, della Legge 228/2012, per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all' art. 1,

comma 169, della Legge 296/06 l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro il 31 luglio;

CONSIDERATO che l'approvazione delle aliquote e detrazioni del tributo IMU è di competenza del Consiglio Comunale ai sensi della Legge 160/2019;

VISTO l'art. 42 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali", relativo alle competenze del Consiglio Comunale;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi a norma dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000

Visto il parere favorevole espresso dalla 2a Commissione Consiliare;

Con votazione, effettuata con appello nominale, con il seguente esito:

Presenti	n. 21
Voti favorevoli	n. 21
Voti contrari	n. 0
Astenuti	n. 0

DELIBERA

1. di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. di approvare per l'anno 2020, nel rispetto della vigente disciplina in materia di cui alla Legge 160 del 27/12/2019, le aliquote e detrazioni IMU da applicare alle sotto descritte fattispecie:

Tipologia imponibile	Aliquota
a) abitazione principale di categoria catastale A1, A8 e A9 e relative pertinenze riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7	0,60%
b) abitazione principale di categoria catastale A1, A8 e A9 e relative pertinenze riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7 posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, l'agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare	
c) abitazione principale di categoria catastale A1, A8 e A9 e relative pertinenze riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7, nelle quali sia presente nel nucleo familiare (iscritto nello stato famiglia) un soggetto portatore di handicap con invalidità civile al 100% o disabile che versi in una situazione di handicap grave prevista dal comma 3 dell'articolo 3 della legge n. 104 del 1992. La sussistenza di tali requisiti deve essere autocertificata dal contribuente entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la situazione. L'autocertificazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Restano ferme le autocertificazioni presentate ai fini dell'IMU e del tributo per i servizi indivisibili, in quanto compatibili.	0,44%
d) abitazione, oltre a quella costituente abitazione principale del possessore, se concessa in uso gratuito a parenti di primo grado (genitori – figli) e relative pertinenze riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7, a condizione che i parenti utilizzino direttamente l'unità immobiliare come abitazione principale, avendo ivi costituito la propria dimora e la propria	

<p>residenza. In caso di concessione in uso gratuito di più abitazioni a parenti in primo grado, spetta al possessore concedente scegliere quella per la quale fruire della riduzione di aliquota. Sono escluse le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. La sussistenza di tali requisiti deve essere autocertificata dal contribuente entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la situazione. L' autocertificazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Restano ferme le autocertificazioni presentate ai fini dell' IMU e del tributo per i servizi indivisibili, in quanto compatibili</p>	
<p>e) unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l' immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all' immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.</p> <p>Il beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest' ultimo in presenza di figli minori.</p> <p>(per la presente fattispecie si applica la riduzione al 50% della base imponibile IMU)</p> <p>Tale situazione dovrà essere autocertificata dal possessore entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la situazione. L' autocertificazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Restano ferme le autocertificazioni/dichiarazioni presentate ai fini dell' IMU e del tributo per i servizi indivisibili, in quanto compatibili.</p>	<p>0,76 %</p>
<p>f) alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell' articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.</p>	
<p>g) abitazioni e relative pertinenze riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7 concesse in locazione dal proprietario o titolare di diritto reale di godimento a canone libero. La sussistenza di tali requisiti deve essere autocertificata dal contribuente entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la situazione. L' autocertificazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Restano ferme le autocertificazioni presentate ai fini dell' IMU e del tributo per i servizi indivisibili, in quanto compatibili.</p>	
<p>h) abitazioni e relative pertinenze riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7 concesse in locazione con contratto registrato stipulato ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 431/1998.</p> <p>(per tale fattispecie il tributo IMU, determinato applicando l'aliquota stabilita dal Comune, viene ridotto al 75 %)</p> <p>La sussistenza dei requisiti deve essere dichiarata entro il 30 giugno dell'anno successivo, mediante apposita dichiarazione IMU. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Restano ferme le dichiarazioni</p>	<p>0,60 %</p>

presentate ai fini dell'IMU e del tributo per i servizi indivisibili, in quanto compatibili.	
i) immobili di categoria catastale A10	1,00%
j) aree fabbricabili, unità immobiliari abitative di categoria catastale da A/1 a A/9 e tutte le relative pertinenze tenute a disposizione del proprietario e immobili di categoria catastale D05 (si ricorda che per i fabbricati di categoria D vi è la riserva del 7,6 ‰ a favore dello Stato - 3 ‰ a favore del Comune)*	1,06%
k) terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione; terreni agricoli a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile	ESENTI
l) altri terreni agricoli ad esclusione di quelli di cui alla lettera precedente	0,86%
m) per tutti i restanti immobili non rientranti nelle sopra elencate categorie - aliquota di base (a titolo esemplificativo: immobili di categoria catastale B, C1, C3, C4, C5, comodati oltre il primo, pertinenze di abitazioni non sfitte oltre quelle consentite dalla legge, immobili di categoria catastale D (si ricorda che per i fabbricati di categoria D, escluso D5, vi è la riserva del 7,6 ‰ a favore dello Stato e 1 ‰ a favore del Comune- (*))	0,86%
n) - abitazione principale (escluse A1, A8 e A9) e relative pertinenze della stessa, riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7, ad eccezione delle abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota IMU stabilita dal Comune e la detrazione di cui al comma 749 dell'art. 1 della Legge 160/2019; - abitazione principale (escluse A1, A8 e A9) e relative pertinenze della stessa, riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7, ad eccezione delle abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota IMU stabilita dal Comune e la detrazione di cui al 749 dell'art. 1 della Legge 160/2019, posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, l'agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare; - unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; - unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari anche in assenza di residenza anagrafica; - i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale. La sussistenza dei requisiti deve essere dichiarata entro il 30 giugno dell'anno successivo, mediante apposita dichiarazione IMU. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegue un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU e del tributo per i servizi indivisibili, in quanto compatibili. - la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore	ESENTE

<p>affidatario stesso; La sussistenza dei requisiti deve essere dichiarata entro il 30 giugno dell'anno successivo, mediante apposita dichiarazione IMU. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegue un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU e del tributo per i servizi indivisibili, in quanto compatibili.</p> <p>- un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19/5/00, n.139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica. La sussistenza dei requisiti deve essere dichiarata entro il 30 giugno dell'anno successivo, mediante apposita dichiarazione IMU. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegue un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU e del tributo per i servizi indivisibili, in quanto compatibili.</p>	
<p>o) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. La sussistenza dei requisiti deve essere dichiarata entro il 30 giugno dell'anno successivo, mediante apposita dichiarazione IMU. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegue un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU e del tributo per i servizi indivisibili, in quanto compatibili.</p>	0,25%
<p>p) - fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, accatastati in categoria D/10 oppure classificati in altre categorie catastali con l'annotazione della ruralità</p>	ESENTI

(*) si ricorda che per la categoria D il 7,6% va versato allo Stato mentre va al Comune l'eventuale aumento di aliquota rispetto a quella base del 7,6%. Per cui nel caso di D5 si versa IMU allo Stato nella misura del 7,6%, mentre va al Comune il 3%. Nel caso degli altri immobili di categoria D si versa IMU allo Stato nella misura del 7,6%, mentre va al Comune 1%

3. di adottare la previsione che, per l'anno 2020, dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 ;
4. di stabilire che l'entrata complessiva relativa all'Imposta Municipale Propria (IMU), prevista in Euro 3.754.000,00, al netto della quota, presunta, che va ad alimentare il Fondo di Solidarietà Comunale 2020, affluirà al Bilancio di previsione per l'anno 2020, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 118 del 23/06/2011 (allegato 4/2 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" Art.1 Definizione: "...Eccezioni al principio contabile generale n. 4 dell'integrità del bilancio sono possibili solo nei casi espressamente previsti dalla legge, quale l'art. 6 del decreto legge n. 16 del 2014, il quale prevede che i "Comuni iscrivono la quota

dell'imposta municipale propria al netto dell'importo versato all'entrata del bilancio dello Stato"....);

5. di stabilire che la presente entrata relativa all' Imposta Municipale Propria (IMU) va a sostituire integralmente l'entrata prevista per l'Imposta Municipale Propria (IMU) e per Tributo sui servizi indivisibili (TASI) approvate rispettivamente con deliberazione di C.C. n. 61 del 20/12/2019 e deliberazione di C.C. n. 62 del 20/12/2019, in periodo precedente rispetto alla Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020), la quale ha previsto l'abrogazione a partire dal 1/1/2020 dell'Imposta unica comunale (IUC) nelle sue componenti relative all' Imposta municipale propria (IMU) ed al Tributo sui servizi indivisibili (TASI), e l'unificazione delle due imposte nella nuova IMU;
6. di dare atto che le presenti tariffe hanno effetto dal 1 gennaio 2020;
7. di trasmettere la presente deliberazione, ai sensi della vigente normativa, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze mediante inserimento dell'atto sull'apposito Portale;

Con successiva separata votazione, effettuata con appello nominale, con il seguente esito:

Presenti	n. 21
Voti favorevoli	n. 21
Voti contrari	n. 0
Astenuti	n. 0

IL CONSIGLIO COMUNALE

delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4^a del T.U. delle leggi sull' ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs 18.08.2000 n. 267

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis ed allegati alla presente deliberazione.

OGGETTO	Approvazione aliquote e detrazioni dell'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui alla Legge 160 del 27/12/2019 per l'anno 2020
----------------	---

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL Presidente
Zapparoli Giorgio

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

IL Segretario Comunale
Piras Guido

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: Approvazione aliquote e detrazioni dell'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui alla Legge 160 del 27/12/2019 per l'anno 2020

Regolarita' Tecnica

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa”;*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 14-05-20

Il Responsabile del servizio
F.to Piras Guido

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: Approvazione aliquote e detrazioni dell'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui alla Legge 160 del 27/12/2019 per l'anno 2020

Regolarità Contabile

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità contabile;*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 14-05-20

Il Responsabile del servizio
F.to Piras Guido

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa